

ACCORDO

che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau

Articolo 1

L'allegato di cui all'articolo 5 e il protocollo di cui all'articolo 9 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau, firmato il 27 febbraio 1980, sono sostituiti dai testi allegati al presente accordo.

L'accordo in forma di scambi di lettere n. 1 e n. 2, firmato il 27 febbraio 1980 relativo all'accordo di pesca di cui al primo comma, è abrogato.

Articolo 2

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, spagnola, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese, ogni testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica dal 16 giugno 1986 al 15 giugno 1989.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ**A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti :

Le competenti autorità comunitarie presentano al segretariato di Stato per la pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, tramite la delegazione della Commissione nello stesso paese, una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell'accordo almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente ai formulari appositi forniti dal governo della Repubblica di Guinea-Bissau, il cui modello figura in allegato.

Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento per il periodo di validità.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, le licenze sono valide per periodi trimestrali, semestrali o annuali.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

1. Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico

a) I canoni per le licenze annuali sono stabiliti come segue :

- 100 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di pesci ;
- 116 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di cefalopodi ;
- 133 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

Per la consegna delle licenze le navi devono accedere al porto di Bissau.

b) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo e su richiesta dell'armatore, i canoni annuali possono essere pagati per trimestre o per semestre ; in tal caso essi sono maggiorati rispettivamente del 5 e del 3 %.

Alle domande deve essere allegata la ricevuta di versamento di una garanzia bancaria, domiciliata presso la Banque Nationale de Paris, a favore della BNGB/Segretariato di Stato per la pesca, d'importo pari al canone dovuto per il periodo non coperto dal pagamento, che spetta alle autorità della Guinea-Bissau qualora la licenza non venga utilizzata.

c) I canoni per le licenze semestrali sono stabiliti come segue :

- 57,5 ECU/tsl per semestre per le navi adibite alla pesca di pesci ;
- 66,5 ECU/tsl per semestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi ;
- 76,5 ECU/tsl per semestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

I canoni per le licenze trimestrali sono stabiliti come segue :

- 30 ECU/tsl per trimestre per le navi adibite alla pesca di pesci ;
- 35 ECU/tsl per trimestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi ;
- 40 ECU/tsl per trimestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

d) Le navi per la pesca a strascico autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau contribuiscono all'approvvigionamento ittico della popolazione locale sbarcando per trimestre rispettivamente :

- le navi adibite alla pesca di pesci : 20 kg di pesce per tsl,
- le navi adibite alla pesca di cefalopodi : 16 kg di pesce per tsl,
- le navi adibite alla pesca di gamberetti : 14 kg di pesce per tsl,

al prezzo fissato dal segretariato di Stato per la pesca, di comune accordo con l'armatore, sulla base dei prezzi corrispondenti per qualità di pesce sui mercati di Dakar e di Conakry in collaborazione con la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Bissau.

In caso di rinnovo della licenza, il canone può essere ridotto in conformità a concorrenza del valore del pesce sbarcato.

Gli sbarchi possono essere effettuati in forma individuale o collettiva.

Chiunque non rispetti l'obbligo di sbarco si espone alle seguenti sanzioni da parte delle autorità della Guinea-Bissau:

- penale di 1 000 ECU per tonnellata non sbarcata e
- ritiro e rifiuto di rinnovo della licenza per la nave in causa o per un'altra nave armata dallo stesso armatore.

e) *Catture accessorie*

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi e quelle adibite alla pesca di pesci non possono pescare ciascuna come catture accessorie più di cinque tonnellate di gamberetti all'anno.

Per le catture accessorie che superano questo limite, gli armatori devono pagare al segretariato di Stato per la pesca un importo pari al 50 % del valore commerciale al prezzo fissato secondo la procedura di cui alla lettera d).

Per gli altri crostacei, le disposizioni relative alle catture accessorie potranno essere fissate nella prossima riunione della commissione mista.

2. *Disposizioni da applicare alle tonniere e alle navi per la pesca a palangari*

- a) I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
- b) Le licenze per le tonniere e per le navi adibite alla pesca a palangari vengono rilasciate previo versamento al segretariato di Stato per la pesca di un importo globale e forfettario di 35 000 ECU, equivalente a canoni per:
- 1 600 tonnellate di tonno pescato all'anno per i pescherecci con sciabica,
 - 100 tonnellate di tonno pescato all'anno per i pescherecci con lenze a canna,
 - 50 tonnellate di pesce spada pescato all'anno per i pescherecci con palangari.

Alla fine di ogni anno la Commissione delle Comunità europee effettua un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate dagli importatori e comunicate simultaneamente alle autorità della Guinea-Bissau e ai servizi competenti della Commissione. L'importo corrispondente è versato dagli armatori al segretariato di Stato per la pesca entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il computo definitivo dei canoni dovuti viene effettuato dalla Commissione tenendo conto della verifica del volume delle catture effettuate da un organismo scientifico specializzato nella regione. Il computo suddetto viene comunicato alle autorità della Guinea-Bissau e notificato agli armatori, che dispongono di un termine di trenta giorni per assolvere i loro obblighi finanziari.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

- c) Le competenti autorità della Guinea-Bissau esaminano ciascuna domanda di licenza per accertarsi che sia conforme alle disposizioni dell'accordo nonché alla legislazione della Guinea-Bissau.
- Le competenti autorità della Guinea-Bissau informano le autorità comunitarie di dette decisioni.
- d) Se in sede di esame delle domande e di rilascio delle licenze emergono difficoltà o necessità di ulteriori informazioni, si svolgono consultazioni tra i rappresentanti delle parti contraenti, in particolare tramite il segretariato di Stato per la pesca e la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

B. Dichiarazione delle catture

1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito dell'accordo sono tenute a comunicare al segretariato di Stato per la pesca una dichiarazione di cattura conforme al modello allegato.
- Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.
- In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino all'espletamento della formalità.
2. Tutte le navi della Comunità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau consentono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento delle sue funzioni a qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell'ispezione e del controllo.

C. Borse di formazione

Le due parti concordano che il miglioramento della competenza e delle conoscenze da parte delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini della Guinea-Bissau negli istituti degli Stati membri e metterà a loro disposizione, nel periodo dal 16 giugno 1986 al 15 giugno 1989, sedici borse di studio e di formazione della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca. L'importo equivalente ad una di queste borse di cinque anni sarà destinato a coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali nel settore della pesca.

D. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste nell'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. L'armatore di una nave per la pesca a strascico si impegna ad assumere:
 - un pescatore per le navi inferiori a 200 tsl,
 - due pescatori per le navi da 200 a 300 tsl,
 - tre pescatori per le navi superiori a 300 tsl,conformemente alla tabella dei salari della Guinea-Bissau.
2. Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari si impegnano ad assumere cittadini della Guinea-Bissau a bordo di queste navi o nei posti di lavoro idonei a terra che saranno stati approvati dalle autorità della Guinea-Bissau. Il numero di questi impieghi e la rispettiva durata vengono determinati globalmente tenendo conto dell'importanza dell'attività di queste navi nella zona di pesca della Guinea-Bissau e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone di pesca sono frequentate dalle navi suddette.
3. I contratti di lavoro dei pescatori sono stipulati a Bissau tra i rappresentanti dell'armatore e il pescatore con l'accordo del segretariato di Stato per la pesca. I contratti includono il regime sociale cui è soggetto il marinaio (in particolare assicurazione sulla vita, infortuni, malattia).

E. Imbarco di osservatori

Ciascun peschereccio accoglie un osservatore designato dal segretariato di Stato per la pesca. Il capitano facilita i compiti dell'osservatore che beneficia del trattamento riservato agli ufficiali della nave. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del governo della Guinea-Bissau.

REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU
SECRETARIATO DI STATO DELLA PESCA

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA (1)

1. Durata della validità : dal al
2. Nome della nave :
3. Nome dell'armatore :
4. Porto e n. di immatricolazione :
5. Tipo di pesca :
6. Maglie autorizzate :
7. Lunghezza della nave :
8. Larghezza :
9. Stazza lorda :
10. Capacità delle stive :
11. Potenza del motore :
12. Tipo di costruzione :
13. Effettivo normale dell'equipaggio della nave :
14. Attrezzature radioelettriche :
15. Nome del capitano :

Le suddette informazioni sono fornite sotto l'intera responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante.

Data della domanda :

(1) La domanda originale è redatta in lingua portoghese e francese.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL LIBRO DI BORDO

Ogni capitano è responsabile dei dati forniti mensilmente al segretariato di Stato della pesca. Egli redigerà questo libro di bordo con spirito di franca cooperazione.

Sono richieste le seguenti indicazioni :

1. Mese : Anno :
2. Nome della nave :
Nazionalità (bandiera) :
3. Potenza del motore in CV :
Tonnellaggio di stazza lorda (tsl) :
4. Metodo di pesca (strumento) :
Porto di sbarco :

La tabella statistica delle catture e dell'attività è divisa in due parti :

Nella prima parte sono richiesti i dati giornalieri relativi all'attività di pesca (ogni riga orizzontale corrisponde ai dati di un giorno). Il primo foglio sarà utilizzato per i primi 15 giorni del mese ed il secondo foglio per gli ultimi 15 giorni.

Il capitano dovrà indicare con longitudine e latitudine la zona in cui pesca. Egli indicherà ogni giorno il numero di pescate ed il totale delle ore di pesca.

La seconda parte del foglio riguarda i dati delle catture in chilogrammi o in tonnellate. Precisare se si tratta di chilogrammi o di tonnellate. Il capitano troverà 7 colonne. Ogni colonna deve corrispondere a una specie. Saranno considerate soltanto le 6 specie più importanti. La colonna che precede il totale sarà riservata all'insieme delle altre specie (totale di dette specie) e porterà il nome « varie ».

I fogli mensili, debitamente compilati, saranno trasmessi ogni mese al segretariato di Stato della pesca per le navi che sbarcano le loro catture a Bissau. Per le altre navi, i fogli mensili, debitamente compilati, del libro di bordo saranno inviati al segretariato di Stato della pesca ogni 3 mesi.